

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 120

OGGETTO: Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 138 funzionari sanitari nei ruoli del personale dell'INPS.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

seduta del 4 dicembre 2024

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione del Commissario straordinario n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 30 maggio 2024;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2021, n.165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Visto il CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022;

Visto il CCNI INPS 2022 - 2023 per il personale inquadrato nel comparto funzioni centrali - Accordo a stralcio in materia di famiglie professionali, firmato in via definitiva l'11 dicembre 2023;

Visto il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante *"Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per"*

Il Segretario

Il Presidente

l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato" e in particolare l'art. 9 che affida, in via esclusiva, all'Istituto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026 e fermo restando quanto disposto dagli articoli 12 e 33 del medesimo decreto, la gestione del procedimento per la valutazione di base per l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto elevato;

Considerato che ai sensi dell'art. 9, comma 6, del predetto decreto, l'INPS per il triennio 2024-2026, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, con incremento della propria dotazione organica, a bandire e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici e mediante bandi di mobilità, "920 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari sanitari del Comparto Funzioni Centrali";

Posto che nella Relazione Tecnica al decreto legislativo citato viene precisato, inoltre, che il personale ad incremento dei limiti alle facoltà assunzionali, con specifico riguardo alla famiglia professionale dei funzionari sanitari, è pari a n. 139 unità di personale sanitario;

Visto l'art. 3, comma 101, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 che stabilisce che *"Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta"*;

Visto l'art. 57, comma 13, del CCNL 2016-2018 per il Comparto funzioni centrali ai sensi del quale *"I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni"*;

Tenuto conto che, ai sensi della circolare DFP 11786 P-4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011, *"sono subordinate ad autorizzazione anche gli incrementi di part-time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto"* e che un dipendente con la qualifica di funzionario sanitario, operante presso la Direzione regionale Emilia Romagna, struttura interessata dalla riforma di cui al d.lgs.n.62/2024, ha chiesto la suddetta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, si rende necessario decurtare il contingente complessivo autorizzato con d.lgs. 62/2024 (139) di una unità, confermando l'assegnazione della predetta unità alle attività connesse all'attuazione del citato decreto;

Visto l'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del D.lgs. 165/2001 che stabilisce che *"Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso"*;

Tenuto conto che, secondo quanto indicato nel parere reso dall'Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione con nota prot. ULM_FP-0001074-P-12/09/2024, sono esclusi dalla portata applicativa delle disposizioni del suindicato art. 35, comma 5-ter, i concorsi per il reclutamento del personale sanitario e sociosanitario, ivi dovendosi intendere rientrante il

personale medico, infermieristico, il personale dell'area riabilitazione ed ispezione ed il personale sociosanitario;

Preso atto che, con riguardo alla figura del funzionario sanitario, tanto i requisiti di accesso quanto le mansioni da svolgere in concreto appaiono sostanzialmente sovrapponibili a quelle previste per il personale sanitario "infermieristico";

Rilevato che l'Istituto, con nota del 27 novembre 2024 prot. n. 165719, ha pertanto comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica di svolgere direttamente la procedura concorsuale per il reclutamento del personale in oggetto;

Rilevato, altresì, che l'Istituto intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56, che consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001, fino al 31 dicembre 2024, di procedere a bandire procedure concorsuali senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità previste dall'articolo 30 del citato decreto;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DELIBERA

di indire il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 138 funzionari sanitari nei ruoli del personale dell'INPS, il cui bando, allegato alla presente deliberazione, costituisce parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 138 funzionari sanitari, nei ruoli del personale dell'INPS

**Art. 1
Posti a concorso**

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 138 funzionari sanitari nei ruoli del personale dell'INPS.
2. I posti da ricoprire sono individuati presso le seguenti Sedi:

Direzione regionale/di coordinamento metropolitano	Posti
ABRUZZO	1
BASILICATA	1
CALABRIA	9
CAMPANIA	8
EMILIA ROMAGNA	10
LIGURIA	1
LOMBARDIA	14
MOLISE	1
PIEMONTE	16
PUGLIA	12
SICILIA	8
TOSCANA	1
UMBRIA	5
VENETO	11
DCM MILANO	6
DCM NAPOLI	19
DCM ROMA	15
TOTALI	138

3. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

**Art. 2
Requisiti per l'ammissione**

1. Alla procedura di reclutamento di cui al presente bando possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti sottoindicati:

- a) cittadinanza italiana ovvero possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
- d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;
- e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- f) non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;

Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

- g) Laurea triennale di infermiere appartenente alla Classe L/SNT01 della laurea delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, oppure Diploma Universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, oppure diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario, oppure Laurea specialistica in Scienze infermieristiche e ostetriche (SNT/01/S) oppure Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1). Per i titoli conseguiti all'estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti equivalenti a quello sopra indicati; a tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla vigente normativa. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equivalenza è ammesso alla procedura concorsuale con riserva, purché sia stata attivata la procedura di cui alla normativa vigente, fermo restando che l'equivalenza del titolo di studio deve essere presentata prima della stipula del contratto di lavoro;
- h) iscrizione all'Albo Professionale degli Infermieri oppure titolo alla predetta iscrizione. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea

consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

- i) conoscenza adeguata della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri) da valutarsi in sede di colloquio.
2. In ogni momento della procedura l'Istituto si riserva la facoltà di procedere, con atto motivato – da comunicarsi mediante PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione – all'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando.
3. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Art. 3

Presentazione delle domande – Termine e modalità

1. Il candidato invia la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS e compilando il format di candidatura sul Portale del Reclutamento InPA, raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it>, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.
2. La compilazione e l'invio *on line* della domanda devono essere completati entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente bando sul portale "inPA" e sul sito istituzionale INPS. La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione al concorso è comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine del processo di invio, dal Portale "inPA", che, allo scadere del suddetto termine, non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.
3. Ai fini della partecipazione, il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza di cui al comma 2 anche se già precedentemente inviata; in caso di più invii della domanda, viene presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo e intendendosi le precedenti revocate e prive di effetto.
4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso.
5. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale del portale InPA, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo portale e sul sito istituzionale dell'Inps, che impedisca l'utilizzazione dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione delle domande sarà prorogato per un periodo corrispondente a quello della durata del malfunzionamento, indicato nel predetto avviso.

6. Per le richieste di assistenza di tipo informatico alla procedura di iscrizione *on line*, i candidati devono utilizzare esclusivamente l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale inPA. Non è garantita la soddisfazione, entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione, delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno considerate.
7. Ogni comunicazione ai candidati concernente la procedura di reclutamento di cui al presente bando, compreso il calendario del colloquio e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale "inPA" e il sito www.inps.it.
8. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. Il candidato ha l'obbligo di comunicare – a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it – successive eventuali variazioni di indirizzo. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda.
9. Il candidato, ove riconosciuto persona con disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, nella domanda *on line* comunica quanto previsto dall'art. 20 della predetta legge n.104/1992. L'interessato invia – a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it – entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso – copia di documentazione attestante il riconoscimento della condizione di disabilità a norma dell'art. 3 della L. 104/92 corredata, ove non desumibile dalla predetta documentazione, da idonea certificazione che specifichi la natura della condizione di disabilità ai fini della valutazione della richiesta di ausili o dei tempi aggiuntivi. La mancata dichiarazione nella domanda, ovvero il mancato invio entro il predetto termine, della documentazione attestante la condizione di disabilità, escludono il candidato dal beneficio, fatte salve le posizioni per le quali la condizione di disabilità risulti dichiarato amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la data di svolgimento delle prove. Il candidato ha comunque l'obbligo di comunicare a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it successive eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
10. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), nella domanda *on line*, è tenuto a comunicare la necessità di sostituire la/le prova/e scritta/e con un colloquio orale avente analogo contenuto disciplinare della/e prova/e scritta/e (in caso di grave e documentata disgrafia e disortografia), ovvero di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della/e prova/e medesima/e. L'interessato dovrà inviare – a mezzo PEC

all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it – entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso – copia di documentazione attestante il disturbo specifico dell'apprendimento da cui è affetto e apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica attestante la necessità di usufruire della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione del proprio disturbo. La mancata dichiarazione nella domanda, ovvero il mancato invio entro il predetto termine, della documentazione attestante il disturbo specifico dell'apprendimento, escludono il candidato dal/i beneficio/i, fatte salve le posizioni per le quali il disturbo specifico dell'apprendimento risulti dichiarato amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la data di svolgimento delle prove. Il candidato ha comunque l'obbligo di comunicare a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it successive eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

11. È assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno comunicare a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it la propria condizione, allegando adeguata documentazione a supporto. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.
12. Nella domanda di partecipazione alla procedura, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
 - a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) del presente bando;

- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) il possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;
- g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- i) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g) del presente bando specificando la tipologia e indicando presso quale Università od Istituto è stato conseguito, con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione finale riportata. In caso di titolo conseguito all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla vigente normativa;
- j) Iscrizione all'Albo Professionale degli Infermieri oppure titolo alla predetta iscrizione. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
- k) gli altri titoli posseduti e valutabili in base a quanto previsto dal presente bando e dalla normativa applicabile. La mancata dichiarazione nella domanda comporta la mancata valutazione del titolo;
- l) nella fattispecie di cui all'art. 20 della L. n.104/1992, gli ausili eventualmente necessari per l'espletamento delle prove e la necessità di disporre di tempi aggiuntivi;
- m) nei casi di DSA specificamente documentati ai sensi del comma 10, la necessità di sostituire la/le prova/e scritta/e con un colloquio orale avente analogo contenuto disciplinare della/e prova/e scritta/e (in caso di grave e documentata disgrafia e

- disortografia), ovvero gli strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e di calcolo, ovvero la necessità di usufruire di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della/e prova/e medesima/e;
- n) il possesso di eventuale diritto a riserva di posti con indicazione della legge che prevede tale diritto, nonché il possesso di eventuali titoli che, come previsto dall'art.5 del D.P.R. n.487/1994, danno diritto alla riserva ovvero a parità di merito o a parità di merito e titoli danno diritto alla preferenza all'assunzione.;
 - o) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE n.2016/679 e successivi provvedimenti attuativi;
 - p) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione alla procedura concorsuale, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna.
 - q) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana da valutarsi in sede di colloquio;
 - r) una sola struttura (direzione regionale / di coordinamento metropolitano) fra quelle elencate nella tabella di cui all'art.1, comma, 2), del presente bando.
13. Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni.
14. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'Istituto si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento del Consiglio di amministrazione, è costituita in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
2. La Commissione è integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.
3. Per ciascun componente nominato è previsto un componente supplente.
4. Nella composizione della Commissione esaminatrice si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'Istituto.

5. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli, formalizzandoli nel relativo verbale.

Art. 5

Procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale si articola in una prova scritta secondo le modalità di cui al successivo art.7, una prova orale disciplinata dall'art. 8 e una fase di valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 9.
2. La Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 70 punti, così ripartiti:
 - a) 30 per la prova scritta;
 - b) 30 per la prova orale;
 - c) 10 punti per i titoli;
3. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento delle prove (compresa l'eventuale prova preselettiva) sono pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse, sul Portale InPA e sul sito internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione "Avvisi, bandi e fatturazione" sottosezione "Concorsi".
4. Il candidato che non si presenti nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie, dopo la pubblicazione del calendario delle prove, si renda necessario modificarlo, la notizia della modifica e il nuovo calendario saranno egualmente diffusi con le stesse modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Durante le prove non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
7. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
8. Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è escluso dal concorso.
9. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art.6

Prova preselettiva

1. Nell'eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 1000, al fine di assicurare l'efficacia e la celerità della procedura selettiva, l'INPS effettuerà una

preselezione dei candidati, consistente in quesiti a risposta multipla sulle materie previste per la prova scritta, nonché inglese e informatica.

2. La prova preselettiva, il cui espletamento potrà essere affidato a qualificati enti pubblici o privati, sarà realizzata con l'ausilio di sistemi informatici.
3. I criteri di svolgimento di tale prova, preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice, sono resi noti ai candidati prima dell'inizio della prova stessa.
4. Alla prova scritta sono ammessi a partecipare i concorrenti che avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero pari a 800, nonché i candidati classificatisi *ex aequo* all'ultimo posto utile per l'ammissione, nonché i candidati esentati dalla preselezione ai sensi dell'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n.104.
5. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della graduatoria di merito del concorso.
6. L'elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove scritte, con valore di notifica a tutti gli effetti, è reso noto sul portale inPA nonché con apposito avviso sul sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.

Art. 7 **Prova scritta**

1. La prova scritta consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla sulle seguenti materie:
 - Infermieristica clinica in area medica, in area chirurgica, in area specialistica, nelle cronicità e disabilità, in area critica e nell'emergenza, in area materno-infantile, nella salute mentale. Principali procedure infermieristiche e sull'assistenza sanitaria, in particolare quella del paziente non autosufficiente;
 - Anatomia, fisiologia, fisiopatologia e farmacologia igiene ed epidemiologia;
 - Misure di profilassi ambientale;
 - Elementi sugli adempimenti medico-legali di competenza dell'INPS;
 - Etica e deontologia;
 - Normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
2. Lo svolgimento della prova scritta avviene mediante l'utilizzo di apposita strumentazione informatica e digitale che l'Istituto metterà a disposizione dei candidati.
3. La prova è valutata in trentesimi. Superano la prova scritta i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
4. Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o i componenti della Commissione Esaminatrice. I candidati non possono portare penne, matite, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non

possono usare i telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è escluso dal concorso.

5. L'esito delle prove scritte è reso noto sul portale inPA nonché con apposito avviso sul sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.

Art. 8

Prova orale

1. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 alla prova scritta.
2. La prova orale mira ad accertare la preparazione del candidato nelle materie di cui all'art. 7, comma 1, nonché la sua professionalità e attitudine all'espletamento delle funzioni previste dal profilo professionale da ricoprire. Nel corso della prova orale sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle applicazioni informatiche più diffuse.
3. Nell'ambito della prova orale possono essere discussi casi pratici, al fine di accertare, oltre le conoscenze teoriche e tecniche, anche la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti, la capacità di giudizio critico e decisionale, tenuto conto dell'ambito operativo in cui il funzionario sanitario è chiamato a svolgere la propria attività.
4. La valutazione finale è espressa in trentesimi. Superano la prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
5. Al termine di ogni seduta, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione mediante il Portale inPA. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.

Art. 9

Titoli valutabili

1. Saranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione ai titoli posseduti, dichiarati in domanda, per un massimo di 10 punti:
 - a) Titoli di studio universitari e formativi, massimo 7 punti:
 - a1) voto del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), massimo 2 punti:
 - 1 punto per la votazione massima conseguita rispetto alla scala dei valori di riferimento;
 - 1 punto ulteriore per la votazione con lode;
 - a2) laurea specialistica/magistrale e altri titoli formativi, massimo 5 punti:
 - 2 punti per il conseguimento di laurea specialistica/magistrale in ambito sanitario; Saranno valorizzate al massimo due lauree specialistiche/magistrale.

- 1 punto in caso di votazione con lode per la laurea specialistica/magistrale in Scienze Infermieristiche.
 - 2 punti per dottorato di ricerca in Scienze Infermieristiche.
1 punto per ciascun master universitario di I e di II livello, diplomi di specializzazione *post lauream*, corsi di perfezionamento e corsi di alta formazione di durata almeno annuale in materie afferenti alla figura professionale ricercata con il presente concorso (massimo 2 punti).
- b) Titoli di servizio, massimo 3 punti:
- 1 punto per ciascun anno o frazione di anno (minimo 6 mesi) per lo svolgimento di attività professionale inerente alla valutazione multidimensionale presso strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate con il SSN.

I titoli di studio universitari e formativi di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Art. 10 **Graduatoria**

1. Espletate le prove del concorso, la Commissione elabora, per ciascuna direzione elencata nella tabella di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, la graduatoria finale sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale, e il punteggio riportato nella valutazione dei titoli, fino ad un totale massimo di 70 punti.
2. Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n.487/1994. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 487/1994, alla data del 31 dicembre 2023 la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari a 24%, quella del genere femminile è pari al 76%, per cui il differenziale tra i generi risulta essere superiore al 30%.
3. Le graduatorie di merito finali sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto che le approva dichiarando, altresì, i vincitori e sono pubblicate sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale dell'INPS. Dalla data di detta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
4. Le graduatorie, ai sensi dell'art. 35, comma 5 *ter*, del d.lgs. 165/2001, rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria di merito finale dopo l'ultimo candidato vincitore.

5. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili in caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria.

Art. 11
Assunzione in servizio

1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso stipulano il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualità di funzionario sanitario, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente in materia.
2. Prima della stipula del contratto individuale di lavoro di cui al comma 1 e ai fini dell'assunzione in servizio, i concorrenti dichiarati vincitori che non vi abbiano già provveduto devono procedere all'iscrizione all'Albo Professionale degli Infermieri.
3. Dalla data di assunzione decorrono tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
4. L'assunzione in servizio dei vincitori è disposta in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione.
5. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
6. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria.

Art. 12
Periodo di prova

1. Dalla data di assunzione in servizio decorre l'inizio del periodo di prova della durata di quattro mesi di effettivo servizio, ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro.
2. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il funzionario si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Art. 13
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE") e di quanto stabilito dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" decreto legislativo del 30

giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, (di seguito "Codice"), i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'INPS in qualità di Titolare del trattamento dei dati, per le finalità connesse all'espletamento della procedura e alla eventuale gestione del rapporto di lavoro.

2. L'iscrizione al portale di reclutamento inPA, la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comportano il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) e del Codice.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.
5. Il trattamento dei dati personali, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti dell'Istituto, in qualità di "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice) nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi.
6. Possono conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che forniscono all'INPS servizi connessi alla selezione ed operano in qualità di Responsabili del trattamento designati (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE).
7. È facoltà dei candidati ottenere dall'INPS l'accesso ai dati personali che li riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'INPS può essere presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it).
8. Qualora i candidati ritengano che il trattamento di dati personali a loro riferiti sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE).

Art. 14

Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.

1. La procedura concorsuale si conclude entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

2. La struttura dell'Istituto incaricata dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi procedimenti previsti dal presente bando è la Direzione centrale Risorse umane, Via Ciriaco De Mita, n.21, 00144 Roma. Con apposito provvedimento sarà nominato il responsabile del procedimento che sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione "Avvisi, bandi e fatturazione" sottosezione "Concorsi", entro la data di pubblicazione del bando.

Art. 15
Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto nel presente bando di concorso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e nel vigente C.C.N.L.
2. Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
3. Il presente bando di concorso è pubblicato nel Portale inPA e sul sito istituzionale dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.